

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(Nn. 1601, 378 e 648-A)

Relazione e testo degli articoli approvati dalla 12^a Commissione permanente

(IGIENE E SANITA')

(RELATORE PAUSELLI)

DEL

DISEGNO DI LEGGE N. 1601

Divieto di fumare nei locali di pubblico spettacolo
e su mezzi di trasporto pubblico

presentato dal **Ministro della Sanità**
di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**
col **Ministro dell' Interno**
col **Ministro del Tesoro**
col **Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**
e col **Ministro del Turismo e dello Spettacolo**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 1971

Comunicati alla Presidenza il 19 ottobre 1971

con annessi testi dei disegni di legge

Divieto di fumare nei locali di pubblico spettacolo,
nei mezzi pubblici di trasporto, negli ospedali e nelle scuole (N. 378)

d'iniziativa dei senatori **PERRINO e CAROLI**

Del divieto del fumare nei locali di pubblico spettacolo (N. 648)

d'iniziativa del senatore **TERRACINI**

dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 1601.

ONOREVOLI SENATORI. — I provvedimenti che siamo chiamati ad esaminare rappresentano, indubbiamente, un concreto contributo all'attuazione di una delle più importanti norme contenute nella nostra Costituzione, quella dell'articolo 32 che recita: « La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività... ». Questa disposizione, infatti, o serve ad arricchire la legge fondamentale dello Stato di una bella dichiarazione di principio, del tipo però di quelle — e sono tante, come possiamo agevolmente constatare guardando altre Costituzioni precedenti o contemporanee alla nostra — destinata a rimanere lettera morta, oppure abbisogna, come non par dubbio, di una rapida applicazione pratica.

Questo, infatti, è il nodo da sciogliere. Ed all'obbligo di scioglierlo non possiamo sottrarci noi, legislatori di una Repubblica democratica che proclama il riconoscimento e la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo (art. 2). E fra questi diritti chi può dubitare che non sia compreso quello alla salute? L'uomo, con tutta la somma dei suoi interessi e dei suoi bisogni, spirituali e materiali è e deve essere al centro delle attenzioni di chi ha il compito di amministrare la cosa pubblica, intendendo cotesta amministrazione come va rettamente intesa, e cioè come un servizio da rendere alla comunità ed ai singoli in maniera tale che le condizioni di vita tendano ad un costante miglioramento.

Certo, onorevoli senatori, un problema come questo che ci accingiamo ad affrontare è tale da incontrare sulla sua strada grossi ostacoli, e noi non ce lo nascondiamo. Ma ci conforta, nell'azione che abbiamo intrapresa, questa sola considerazione. Che, cioè, davanti al dilemma rappresentato dal conflitto tra la salute pubblica e quegli interessi costituiti che di essa non fanno alcun conto, badando soltanto a meschine questioni di cassetta, noi abbiamo optato decisamente per la prima, perchè altro la nostra coscienza di democratici e di rappresentanti del popolo non ci consentiva di fare.

Talchè ci sembrerebbe per lo meno strano che vi fosse una qualche parte politica

che negasse il suo appoggio al disegno di legge in esame e che si esimesse dall'eventuale obbligo di contribuire a migliorarlo.

Tutto ciò premesso, ricorderemo anche che con spirito identico a quello che oggi ci muove, nel 1962 gli onorevoli Terracini e Alberti presentarono un disegno di legge — decaduto per lo scioglimento dei due rami del Parlamento — diretto ad introdurre il divieto di fumare nei locali di pubblico spettacolo. Nel 1963 inoltre venne discusso ed approvato un disegno di legge diretto a proibire la *réclame* dei prodotti destinati al fumo. Nel 1966, poi, il Consiglio superiore della sanità, esattamente il 3 dicembre, discusse ed approvò un documento concernente i danni arrecati alla salute dall'uso del fumo e le misure adatte a prevenire o almeno a contenere i danni medesimi.

Ricordato ciò, dobbiamo ora puntare l'attenzione sul fumo del tabacco, sui danni che esso provoca direttamente a chi lo aspira dalla sigaretta e a chi lo respira in un ambiente chiuso che ne sia saturo.

Oggi non vi è più alcun dubbio sulla nocività del fumo da tabacco; congressi scientifici, rapporti di autorevolissime riviste mediche, dimostrazioni di laboratorio ci danno la certezza di quanto esso sia dannoso.

La scienza, attraverso accuratissime analisi, ci dice che nel fumo vi sono 12.000 sostanze e che quelle effettivamente pericolose sono l'ossido di carbonio che lede il sangue, quelle che alterano la vitamina B/12 e provocano l'ambliopia, il benzopirene, il crisene, la nitrosammina ed il polonio, tutti cancerogeni; la nicotina e le aldeidi che paralizzano le ciglia polmonari. Sappiamo che con i filtri applicati oggi sulle sigarette i fumatori moriranno 4 anni prima dei non fumatori e non 8 anni come avveniva nel passato. Sappiamo che i tabacchi applicati sulla pelle del topo, sperimentalmente, producono metà tumori rispetto ai tabacchi di un tempo.

Risultati ancor più brillanti li avremo quando potranno essere utilizzati dei filtri enzimatici, i quali, così come avviene in natura, elimineranno la nicotina e il benzopirene.

I progressi di già ottenuti dalla scienza e quelli che già si intravedono in un futuro

più o meno prossimo, nel diminuire la tossicità del fumo da tabacco, non ci possono però far dimenticare che allo stato attuale si hanno ancora in Lombardia 29 decessi ogni 100.000 persone per cancro polmonare, nel Lazio 23, in Liguria 35, in Sicilia 13, nel Veneto 27, in Toscana 26, in Piemonte 24.

Ciò premesso per quanto riguarda in genere la stretta connessione tra il consumo di tabacco e l'insorgere del cancro non solo del polmone e delle prime vie respiratorie, della laringe, della vescica ed oggi sembra anche del rene, dobbiamo denunciare lo stretto rapporto di causa ed effetto tra il fumo ed altre affezioni patologiche dell'organismo.

La nicotina, infatti, in dosi notevoli, favorisce il passaggio dallo stato di predisposizione della malattia coronarica all'attacco acuto da infarto miocardico. Altre componenti del fumo favoriscono la formazione e l'organizzazione dei trombi con quelle conseguenze che ciascuno può immaginare.

Come già detto sopra, i prodotti della combustione del fumo da sigaretta bloccano la motilità delle ciglia vibratili delle cellule degli episteli delle membrane respiratorie, favorendo così l'insorgere del cancro, non solo, ma riducendo le difese dell'apparato respiratorio, l'insorgere di malattie acute e croniche nei bronchi.

L'educazione sanitaria impartita nelle scuole di ogni ordine e grado può darci ottimi risultati, ma per far sì che il fumatore non veda in questo provvedimento che stiamo esaminando una restrizione alla propria libertà, dobbiamo far propaganda contro il fumo. Non vogliamo suggerire le solite crociate da « Esercito della Salvezza », con manifesti addirittura macabri, che non raggiungono l'effetto desiderato; talvolta anzi inducono il fumatore, che nella stragrande maggioranza dei casi è un fatalista, ad agire in maniera diametralmente opposta a quella suggerita dall'immagine, per così dire, pubblicitaria.

Non potendo far nulla per il fumatore incallito, se non un'intensa e lunga educazione sanitaria, dobbiamo invece chiederci che cosa possiamo fare per coloro i quali non fumano e, giustamente, non vogliono subire le conseguenze del vizio altrui.

Sappiamo, infatti, che in un ambiente chiuso esiste una maggiore concentrazione di catrame e di nicotina che non nel fumo aspirato dal fumatore. Sappiamo anche che le sigarette con filtro liberano nell'aria una quantità di nicotina e di catrame quattro volte maggiore di quella del fumo aspirato direttamente dal fumatore.

Da questa fredda elencazione di motivi della nostra opposizione a che si fumi nei locali pubblici, scaturisce l'urgenza dell'approvazione di un provvedimento legislativo che vieti il fumo non solo nei locali di pubblico spettacolo, ma anche sui mezzi di trasporto pubblico, negli ospedali e nelle scuole, nonché in altri locali in cui per un certo periodo di tempo vengano a trovarsi concentrate un notevole numero di persone.

Qualcuno potrebbe obiettare l'eventuale danno economico per l'erario e per coloro che operano nel settore; ma rallentando l'iter legislativo del provvedimento in esame, o addirittura respingendolo, potremmo, sì, rimpinguare l'erario, ma, al tempo stesso, dovremmo erigere un monumento al fumatore-eroe, magari con questa dedica: « Io Erario, offro l'utile derivante dal consumo dei tabacchi agli Ospedali, alle Mutue, e a te fumatore questo monumento, perchè con il tuo sacrificio riusciamo a sanare i disastrosi bilanci degli stessi Ospedali e Mutue »!

Per quanto riguarda coloro che operano nel settore dei locali di pubblico spettacolo ed altri consimili, io non credo che subiranno grossi danni economici a seguito dell'introduzione del divieto di fumare in detti locali, e non lo credo per almeno due motivi:

1) perchè, all'articolo 3, nel testo approvato dalla Commissione, è prevista la possibilità di fumare nei locali chiusi di pubblico spettacolo ed in altri ad essi assimilabili, qualora l'esercente munisca i locali stessi di un impianto di condizionamento d'aria che assicuri in modo continuo e nel tempo più rapido la totale eliminazione del fumo. Oggi, infatti, ciò è possibile grazie alle grandi scoperte tecnologiche, tipiche di quest'età di meccanizzazione; basti pensare che esistono dei filtri che riescono a depurare l'aria inquinata

fino al 99,97 per cento. Spetterà al legislatore indicare semplicemente quali siano i metodi atti alla migliore depurazione dell'aria di un locale pubblico. In questa sede daremo semplicemente dei valori di massima, tratti da un testo di fisica tecnica della Facoltà di ingegneria dell'Università di Roma, in cui si legge che « In un ambiente dove sia permesso fumare si devono immettere 20-25 metri cubi di aria per persona e per ogni ora ». A nostro avviso, quindi, è sufficiente consigliare l'installazione di un impianto di condizionamento con queste caratteristiche tecniche, perchè anche chi non fuma non abbia più a subire le perniciose conseguenze del vizio altrui;

2) perchè, come già avviene in moltissimi Paesi, il pubblico si abituerà pian piano a queste nuove norme e affluirà comunque nei locali di pubblico spettacolo, anche se non potrà fumare.

Questo è quanto, a nostro avviso, è sufficiente per illustrare i motivi, per così dire, tecnici, della nostra opposizione a che si fumi in alcuni locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto.

Il disegno di legge di iniziativa governativa, che la Commissione ha deciso di prendere come base per la discussione, è composto di tredici articoli.

Con l'articolo 1 viene stabilito il divieto di fumare nei locali chiusi di pubblico spettacolo e sui mezzi di pubblico trasporto. La Commissione peraltro ha approvato un emendamento aggiuntivo al primo comma in cui il divieto viene esteso alle corsie degli ospedali, alle aule scolastiche, alle sale da ballo, sale-corse, accademie e ai locali di pubblica riunione.

L'opportunità di tale estensione del divieto è così ovvia che non ritengo sia necessario illustrarla. È stato invece soppresso il secondo comma dello stesso articolo ritenuto di difficile applicazione.

Con l'articolo 2 si dettano le norme per prevenire e reprimere le eventuali trasgressioni.

L'articolo 3 prevede che i locali chiusi di pubblico spettacolo e gli altri indicati all'articolo 1, lettera *b*) che risultino dotati di idonei impianti di condizionamento d'aria

tali da assicurare nel tempo più rapido la totale eliminazione del fumo, possono essere esentati dall'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 1. All'ultimo comma dello stesso articolo 3 la Commissione ha approvato un emendamento sostitutivo inteso a responsabilizzare maggiormente il Ministero della sanità per quanto concerne le disposizioni in ordine ai tempi massimi per il rinnovo dell'aria nei locali di pubblico spettacolo.

Gli articoli 4, 5 e 6 fissano i compiti della Commissione permanente di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e negli altri specificatamente indicati in merito agli impianti di condizionamento d'aria e pongono a carico del gestore del locale le spese relative ai controlli. Sono anche previste le sanzioni amministrative per i casi di inefficienza degli impianti di condizionamento.

Con gli articoli 7, 8 e 9 vengono stabilite a carico dei trasgressori della legge sanzioni a carattere pecuniario.

Si è preferito il sistema dell'agile e pronta applicazione delle sanzioni pecuniarie sia per evitare le lungaggini di un provvedimento penale, sia per aderire alla tendenza legislativa di avvalersi degli istituti di conciliazione amministrativa. Si prevedono inoltre sanzioni anche per i gestori di locali pubblici che incorrono in violazioni degli obblighi loro imposti.

L'articolo 10 prevede la prescrizione quinquennale per la riscossione delle somme dovute per la violazione della legge.

Con l'articolo 11 si dettano norme per l'esecuzione forzata e con l'articolo 12 si stabilisce che l'introito delle pene pecuniarie venga devoluto al Ministero della Sanità per finalità altamente sociali (prevenzione, accertamenti e cure dei tumori).

Con l'articolo 13, infine, si prevede che l'entrata in vigore della legge avvenga centottanta giorni dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Conclusa l'approvazione degli articoli del disegno di legge n. 1601, la Commissione propone che i due provvedimenti di iniziativa parlamentare nn. 378 e 648 vengano considerati assorbiti in quello governativo per il suo carattere più ampio e comprensivo.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli senatori, di fronte all'obbligo che indubbiamente ciascuno di noi profondamente sente nei confronti della collettività, non possono, non debbono sussistere esitazioni. Il miglior modo, infatti, per assolvere quest'obbligo, per adempiere fedelmente al mandato affidatoci dagli elettori, è proprio quello consistente in una sollecita approvazione di questo disegno di legge. Il Pae-

se attende da noi provvedimenti che realizzino in concreto quella garanzia del diritto alla salute consacrato nella Costituzione. Emaniamoli al più presto, questi provvedimenti. Faremo così opera giusta non solo nei confronti degli italiani di oggi, ma anche delle generazioni future.

PAUSELLI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE n. 1601

TESTO DEL GOVERNO

Divieto di fumare nei locali di pubblico spettacolo e su mezzi di trasporto pubblico

Art. 1.

È vietato fumare sugli autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati, concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone, nelle sale di attesa delle stazioni e delle fermate, nei compartimenti ordinari dei treni delle Ferrovie dello Stato e di quelle date in concessione a privati, che non siano a tale uso destinati, nonché nei locali chiusi di pubblico spettacolo, salva l'ipotesi di cui al successivo articolo 3 della presente legge.

Sui treni il divieto può essere esteso dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ai compartimenti per fumatori quando, per insufficienza di posti, vi debbano entrare viaggiatori ai quali sia molesto il fumo. È, inoltre, vietato fumare nei compartimenti a cuccette e durante il servizio di notte. In quelli delle carrozze letto, occupati da più di una persona, è ammesso fumare solo con il consenso degli altri viaggiatori.

Art. 2.

Nei compartimenti non riservati ai fumatori, le amministrazioni ferroviarie devono esporre, in posizione visibile, avvisi riportanti il divieto di fumare; nei quadri delle prescrizioni per il pubblico va riportata anche la norma con l'indicazione della sanzione comminata ai trasgressori.

Per l'accertamento dell'infrazione e per la contestazione della contravvenzione restano ferme le norme vigenti in materia per le Ferrovie dello Stato, per le ferrovie

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico

Art. 1.

È vietato fumare:

a) nelle corsie degli ospedali, nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado; sugli autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati, concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone, nelle sale di attesa delle stazioni e delle fermate, nei compartimenti ordinari dei treni delle ferrovie dello Stato e di quelle date in concessione a privati, che non siano a tale uso destinati; nei compartimenti a cuccette, durante il servizio di notte; in quelli delle carrozze letto, occupati da più di una persona, è ammesso fumare solo con il consenso degli altri viaggiatori;

b) nei locali chiusi di pubblico spettacolo, nelle sale da ballo, sale-corse, sale di riunione delle accademie e locali di pubblica riunione.

Art. 2.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

concesse all'industria privata e per i trasporti pubblici.

I conduttori dei locali adibiti a pubblico spettacolo curano l'osservanza del divieto, esponendo, in posizione visibile, cartelli riproducenti la norma con l'indicazione della sanzione comminata ai trasgressori, richiamando, a mezzo del proprio personale, le persone che trasgrediscono il divieto e sollecitando, ove del caso, l'intervento degli agenti o ufficiali di polizia giudiziaria.

Art. 3.

Il conduttore di un locale destinato a pubblico spettacolo può ottenere l'esenzione dall'osservanza del disposto dell'articolo 1 della presente legge, ove installi un impianto di condizionamento d'aria tale che assicuri in modo continuo e nel tempo più rapido la totale eliminazione del fumo.

A tal fine il conduttore deve presentare al prefetto apposita domanda corredata del progetto dell'impianto di condizionamento contenente le caratteristiche tecniche di funzionamento e di installazione.

L'esenzione dall'osservanza del divieto di fumare è autorizzata dal prefetto, su proposta del medico provinciale e previo parere della commissione permanente di vigilanza prevista dall'articolo 141 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, dopo la constatazione della precisa efficienza dell'impianto in esercizio.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni di autorità assicurare l'ordine all'interno dei locali indicati al precedente articolo 1, lettere *a*) e *b*), nonché i conduttori dei locali di cui alla lettera *b*) di tale articolo ed i promotori di una pubblica riunione, che ne abbiano dato avviso all'autorità di pubblica sicurezza a norma dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dell'articolo 19 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, curano l'osservanza del divieto, esponendo, in posizione visibile, cartelli riproducenti la norma con l'indicazione della sanzione comminata ai trasgressori, richiamando, a mezzo del proprio personale, le persone che trasgrediscono il divieto e sollecitando, ove del caso, l'intervento degli agenti o ufficiali di polizia giudiziaria.

Art. 3.

Il conduttore di uno dei locali indicati all'articolo 1, lettera *b*), può ottenere l'esenzione dall'osservanza del disposto dell'articolo 1 della presente legge, ove installi un impianto di condizionamento d'aria tale che assicuri in modo continuo e nel tempo più rapido la totale eliminazione del fumo.

A tal fine deve essere presentata al Prefetto apposita domanda corredata del progetto dell'impianto di condizionamento contenente le caratteristiche tecniche di funzionamento e di installazione.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Il provvedimento del prefetto è definitivo.

Il Ministro della sanità può emanare, sentito il Consiglio superiore di sanità, disposizioni in ordine ai tempi massimi di rinnovo dell'aria nei locali di pubblico spettacolo in base ai quali dovranno funzionare gli impianti di condizionamento.

Art. 4.

La commissione permanente di vigilanza, di cui al precedente articolo, vigila sulla corretta conduzione e sulla perfetta efficienza degli impianti di condizionamento d'aria.

Per l'esercizio dei controlli di sua competenza la commissione di vigilanza può delegare per i sopralluoghi l'ufficiale sanitario del comune nel quale trovasi il locale da visitare.

Art. 5.

Ferme le sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare le misure di cui all'articolo 140 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nei casi:

a) che si contravvenga alle norme di cui all'articolo 2, terzo comma;

b) che gli impianti di condizionamento non siano funzionanti o non siano condotti in maniera idonea o non siano perfettamente efficienti.

Indipendentemente dai provvedimenti adottati dall'autorità di pubblica sicurezza, l'autorizzazione all'esenzione dall'osservanza del divieto di fumare prevista all'articolo 3, terzo comma, è sospesa dall'autorità locale di pubblica sicurezza nei casi di cui alla lettera b) del precedente comma. La sospensione può essere revocata dal prefetto, su proposta del medico provinciale e previo parere della commissione permanente di vigilanza, dopo la constatazione della precisa ef-

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Identico.

Il Ministro della sanità dovrà emanare, sentito il Consiglio superiore di sanità, disposizioni in ordine ai tempi massimi di rinnovo dell'aria nei locali di cui all'articolo 1, lettera b) in base ai quali dovranno funzionare gli impianti di condizionamento.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

ficienza dell'impianto in esercizio, qualora domanda in tal senso venga presentata dal conduttore del locale.

Nei casi di persistente violazione di cui alle ipotesi contemplate nella lettera *b*) del primo comma del presente articolo o di violazioni particolarmente gravi, il prefetto può revocare, su proposta del medico provinciale, l'autorizzazione all'esenzione dall'osservanza del divieto di fumare prevista all'articolo 3, terzo comma.

Art. 6.

Sono a carico del conduttore del locale destinato a pubblico spettacolo tutte le spese necessarie per l'esecuzione dei controlli da parte della commissione permanente di vigilanza.

Art. 7.

I trasgressori alle disposizioni dell'articolo 1 della presente legge sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire mille a lire diecimila.

I conduttori dei locali adibiti a pubblico spettacolo che non ottemperino alle disposizioni di cui all'articolo 2, terzo comma, della presente legge, sono soggetti al pagamento di una somma da lire ventimila a lire centomila; tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi contemplate all'articolo 5, primo comma, lettera *b*), della presente legge.

L'obbligazione di pagare le somme previste nella presente legge non è trasmissibile agli eredi.

Art. 8.

La violazione, quando sia possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore, il quale è ammesso a pagare il minimo della sanzione nelle mani di chi accerta la violazione.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 6.

Sono a carico del conduttore di uno dei locali indicati all'articolo 1, lettera *b*), tutte le spese necessarie per l'esecuzione dei controlli da parte della commissione permanente di vigilanza.

Art. 7.

Identico.

Le persone indicate al terzo comma dell'articolo 2, che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma da lire ventimila a lire centomila; tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi contemplate all'articolo 5, primo comma, lettera *b*).

Identico.

Art. 8.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Se non sia avvenuta la contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti in Italia entro il termine di trenta giorni dall'accertamento.

Qualora il pagamento non avvenga immediatamente, il trasgressore può provvedervi, entro il termine di quindici giorni dalla data di contestazione o della notificazione, anche a mezzo di versamento in conto corrente postale nel luogo e con le modalità indicate nel verbale di contestazione della violazione.

A decorrere dal sedicesimo giorno e fino al sessantesimo giorno dalla contestazione o dalla notificazione, il trasgressore è ammesso al pagamento, con le modalità di cui al precedente comma, di una somma pari ad un terzo del massimo della sanzione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei confronti della quale sia stata omessa la notificazione, di cui al secondo comma, nel termine prescritto.

Art. 9.

Qualora non abbia avuto luogo il pagamento ai sensi del precedente articolo 8, viene presentato rapporto con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni al prefetto.

Il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, sentiti gli interessati ove questi ne facciano richiesta entro quindici giorni dalla scadenza del termine utile per l'oblazione, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione entro i limiti, minimo e massimo, stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese per le notificazioni, all'autore della violazione.

L'ingiunzione prefigge un termine per il pagamento stesso, che non può essere inferiore a trenta giorni dalla notificazione.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Contro di essa gli interessati possono proporre azione davanti al pretore del luogo in

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 9.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

cui è stata accertata la violazione entro il termine massimo prefisso per il pagamento.

L'esercizio dell'azione davanti al pretore non sospende l'esecuzione forzata sui beni di coloro contro i quali l'ingiunzione è stata emessa, salvo che l'autorità giudiziaria ritenga di disporre diversamente.

Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'articolo 82, secondo comma, del codice di procedura civile. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e la relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione.

L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa l'udienza di comparizione, da tenersi nel termine di venti giorni, e dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della cancelleria.

È inappellabile la sentenza che decide la controversia.

Art. 10.

Il diritto a riscuotere le somme, dovute per le violazioni indicate dalla presente legge, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

Art. 11.

Salvo quanto è disposto dall'articolo 9, decorso il termine prefisso per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute si procede, su richiesta dell'amministrazione della sanità, mediante esecuzione forzata con la osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

Art. 12.

I proventi delle sanzioni vengono versati ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata e riassegnati, con decreti del

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 10.

Identico.

Art. 11.

Identico.

Art. 12.

Identico.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

Ministro per il tesoro, allo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, per essere destinati all'erogazione dei contributi per l'istituzione ed il funzionamento di centri per le malattie sociali e di colonie permanenti per bambini malati o predisposti alla malattia, previsti al capitolo 1210 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1971 e corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Art. 13.

La presente legge entra in vigore il centotantesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 13.

Identico.

DISEGNO DI LEGGE n. 378

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PERRINO E CAROLI

Art. 1.

È vietato fumare nei locali chiusi, adibiti a pubbliche rappresentazioni teatrali o cinematografiche o a concerti, nonché nei mezzi pubblici di trasporto, negli ospedali e nelle scuole.

Art. 2.

I gestori dei locali ed i responsabili dei servizi di cui all'articolo 1 curano l'osservanza del divieto sia esponendo in numero adeguato e in posizione visibile cartelli riportanti le norme con l'indicazione delle san-

zioni di cui al seguente articolo, sia richiamando, a mezzo del personale di sala, i frequentatori che vi contravvengono, sia sollecitando contro di questi l'intervento degli agenti di servizio in caso di rifiuto. Gli agenti di servizio possono procedere direttamente alla contestazione della contravvenzione.

Art. 3.

I contravventori al divieto sono puniti con l'ammenda di lire 3.000. L'ammenda può essere esatta all'atto stesso della contestazione della contravvenzione dall'agente accertatore, venendo in via di oblazione ridotta a lire 1.000.

I gestori dei locali o i responsabili dei servizi che trascurino le disposizioni di cui all'articolo 2 sono passibili di una ammenda da lire 10.000 a lire 50.000.

